LEGGE 19 novembre 2026, n. 213

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. (26G00233)

(GU n.273 del 23-11-2026)

Vigente al: 8-12-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni di riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 nonche' al fine di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente e di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori interne e sovranazionali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il decreto e' adottato, per i profili attinenti all'attivita' universitaria e ai titoli abilitanti, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e, per le disposizioni aventi impatto sulle materie previdenziali e assistenziali, di concerto con il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dello stesso, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Il parere e' reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di trenta giorni.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2 e con la procedura indicata nei commi 2 e 3 del presente articolo, puo' adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del citato comma 1.

Art. 2

Principi e criteri direttivi

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo1, comma 1, e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riorganizzare le attivita' costituenti l'oggetto della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, mediante il riordino delle disposizioni vigenti, indicando le attivita' riservate da specifiche disposizioni di legge e distinguendole da quelle che connotano tipicamente la professione di dottore commercialista e di esperto contabile negli ambiti tributario, economico-aziendale, finanziario, giuslavoristico, societario e della crisi d'impresa, ferme restandole competenze nei suddetti ambiti attribuite dalla normativa vigente ad altre professioni regolamentate o alle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

b) prevedere una disciplina organica in materia di esercizio della professione sia informa associata sia in forma societaria, definendo le modalita' di costituzione e di gestione, il funzionamento e i limiti di tali forme di esercizio dell'attivita' professionale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dagli articoli 4 e 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nonche' delle disposizioni del codice civile;

c) dettare una disciplina in materia di incompatibilita' nell'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile che escluda incompatibilita' automatiche e preveda sistemi di controllo ex post, nel rispetto dei limiti e delle facolta' previsti dalla normativa dell'Unione europea;

d) fermo restando quanto disposto dalla legge 21 aprile 2023, n.

49, prevedere che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera, ma comunque proporzionata alla quantita', alla qualita' nonche' al contenuto specifico e alle caratteristiche delle prestazioni professionali;

e) prevedere che i parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria, nei casi in cui i parametri stessi siano previsti dalla legge, siano aggiornati con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

f) ridefinire la disciplina in materia di accesso alle cariche elettive del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali mediante disposizioni volte a ridurre l'anzianita' di iscrizione all'Albo necessaria per l'assunzione della singola carica elettiva nonche' a valorizzare l'equilibrio generazionale e prevedendo che i regolamenti adottati dal Consiglio nazionale garantiscano la parita' tra i sessi attraverso specifiche misure, quali le quote di genere, la doppia preferenza di genere o l'alternanza per sesso nella composizione della lista ovvero altre misure idonee;

g) rivedere le modalita' operative per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali, in coerenza con l'obiettivo della transizione digitale, mediante la previsione della modalita' telematica a distanza per l'espressione del voto, secondo forme che garantiscano l'uniformita' delle procedure nel rispetto dei principi della segretezza e della liberta' del voto;

h) rivedere le classi dimensionali degli ordini territoriali, al fine di tener conto della complessita' gestionale in relazione al numero degli iscritti, e rivedere la composizione dei consigli degli ordini territoriali prevedendo una soglia minima di preferenze per l'elezione dei componenti della minoranza all'interno del consiglio dell'ordine;

i) prevedere che la durata del mandato del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consigli degli ordini territoriali e degli altri organi nazionali e territoriali sia di quattro anni, mantenendo la disciplina del limite di non piu' di due mandati consecutivi e razionalizzandola in relazione alle peculiarita' del sistema elettorale del Consiglio nazionale e dei consigli degli ordini territoriali;

l) rivedere e razionalizzare la disciplina in materia di cause di incompatibilita' e di sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali;

m) aggiornare le competenze del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini

territoriali in considerazione delle modifiche intervenute nella legislazione vigente e nella disciplina della professione;

n) rivedere la disciplina riguardante le cause di decadenza dalla carica di componente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali, prevedendo, in particolare, che costituisca causa di decadenza l'assunzione di cariche di governo a livello nazionale nonche' delle cariche di presidente di regione o di provincia autonoma, di presidente di una provincia con piu' di un milione di abitanti e di sindaco di un comune con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

o) rivedere, razionalizzare e semplificare le disposizioni in materia disciplinare, con particolare riguardo alle regole per il funzionamento dei consigli di disciplina territoriali, dei collegi di disciplina e del Consiglio di disciplina nazionale, ivi compreso lo svolgimento dei relativi procedimenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, dei principi di imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa nonche' del principio del contraddittorio;

p) prevedere la disciplina delle ipotesi di cancellazione dall'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

q) prevedere, negli ambiti di cui alla lettera a), una disciplina organica in materia di specializzazione per gli iscritti nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, anche mediante l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, evitando la moltiplicazione di sotto-albi o di elenchi professionali autonomi e prevedendo una chiara definizione delle funzioni delle figure specialistiche;

r) rivedere la disciplina del tirocinio per l'iscrizione nelle Sezioni A e B dell'Albo e per l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, prevedendo anche la possibilita' di svolgerlo interamente durante il corso di studi universitari, cosi' da ridurre i tempi per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione;

s) introdurre eventualmente la disciplina di possibili forme collettive di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dall'esercizio dell'attivita' di dottore commercialista e di esperto contabile uniformi per tutti gli iscritti all'Albo, con oneri a carico del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al fine di accrescere la tutela della clientela, fermo restando l'eventuale obbligo assicurativo individuale per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio di attivita' professionali, se non coperti dalla polizza collettiva, e per l'adeguamento dei massimali all'attivita' concretamente svolta;

t) prevedere i tempi di applicazione della nuova disciplina dei

procedimenti elettorali di cui alle lettere f), g), h) e i).

2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, abroga espressamente le disposizioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge e quelle con esso incompatibili, nei limiti della disciplina concernente l'attivita' di dottore commercialista e di esperto contabile, e stabilisce le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle norme non abrogate o non modificate nonche' le necessarie disposizioni transitorie e finali.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 novembre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Nordio